

Dal 2019 nuove regole IVA per i buoni acquisto

Il Consiglio Ue ha adottato una direttiva che regola il trattamento dei voucher monouso e multiuso

/ **Simonetta LA GRUTTA**

Nella giornata di ieri, 27 giugno 2016, il Consiglio Ue ha adottato, senza discussione, una [direttiva](#), modificativa della direttiva [2006/112/CE](#), che regola il trattamento IVA da applicare ai buoni che danno diritto a **ricevere beni o servizi**.

Le finalità perseguite dal legislatore comunitario sono quelle di semplificare, modernizzare e **armonizzare** le norme applicabili ai buoni, garantendo che sia applicato un trattamento certo ed uniforme nella Ue. Ciò anche in considerazione del fatto che, a seguito delle norme – entrate in vigore nel 2015 – sul luogo di effettuazione (lo Stato membro del committente) delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e dei servizi forniti per via elettronica a privati consumatori (servizi TTE), è necessario garantire che non vi siano **disallineamenti**, quali fenomeni di doppia tassazione o mancata tassazione, nel regime applicabile ai buoni forniti tra Stati membri diversi.

Vede, dunque, finalmente la luce la proposta di modifica della direttiva 2006/112/CE (doc. "COM 2012 n. 206 final"), presentata il 10 maggio 2010 dalla Commissione Ue, che sarebbe dovuta essere recepita entro il 31 dicembre 2014 e i cui principi sarebbero dovuti entrare in vigore il 1° gennaio 2015.

Seppure deve dirsi che la direttiva adottata ieri ne riporta i concetti base, desunti dalle interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia Ue in materia (tra le altre, causa [C-40/09, Astra Zeneca](#); causa [C-520/10 Lebara Ltd](#)), modificati e aggiornati rispetto alla citata proposta.

Le modifiche più rilevanti apportate alla direttiva 2006/112/CE consistono nell'introduzione, al titolo IV, del Capo 5, che all'art. 30-*bis* contiene le definizioni di "buono", "buono monouso" e "buono multiuso".

Secondo quanto stabilito, il "**buono**" ("**voucher**" nella denominazione inglese) è uno strumento che contiene l'obbligo di essere **accettato** come corrispettivo (o come parziale corrispettivo) a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi in cui i beni o servizi o i cedenti o prestatori sono indicati sul buono stesso o nella relativa documentazione.

Il quarto considerando della direttiva specifica che gli strumenti che danno diritto a uno sconto all'atto dell'acquisto di beni o servizi, ma non danno diritto a ricevere tali beni o servizi, non devono essere oggetto delle nuove norme.

È "**buono monouso**" ("single-purpose voucher" nella denominazione inglese) quello in relazione al quale sono noti sia il **luogo** in cui l'operazione si svolge, sia l'**impo-**

sta dovuta. Il fatto che l'IVA dovuta sia nota implica che si conosca la natura dell'operazione, l'aliquota applicabile (o eventuali regimi di esenzione) e ogni altro elemento che possa influire sulla determinazione dell'imposta (ad esempio l'esistenza di determinati requisiti soggettivi del fornitore o dell'acquirente).

Per i buoni monouso sono noti il luogo dell'operazione e l'imposta dovuta

Come riportato nel quinto considerando, il trattamento IVA dei titoli di trasporto, dei biglietti d'ingresso a cinema e musei, dei francobolli o di altri titoli simili non deve essere influenzato dalle nuove disposizioni.

È definito per differenza il "**buono multiuso**" ("multi-purpose voucher" nella denominazione inglese): è tale ogni buono che non è possibile qualificare come "buono monouso".

Il nuovo art. 30-*ter* regola l'esigibilità dell'imposta relativa ai titoli in parola.

In particolare, in caso di "buono monouso", il suo trasferimento è soggetto ad imposta ed è equiparato all'effettuazione della **cessione** di beni o della **prestazione** di servizi cui si riferisce.

Coerentemente, non sono considerate operazioni indipendenti e, dunque, non rilevano ai fini IVA, la consegna fisica dei beni o l'erogazione della prestazione di servizi cui il buono dà diritto.

Viceversa, "i buoni multiuso" rilevano ai fini IVA non al momento del trasferimento, ma al momento in cui l'operazione è **materialmente effettuata**, poiché solo in quel momento è possibile conoscere il trattamento IVA applicabile.

In tal caso, secondo le disposizioni del nuovo art. 73-*bis*, fatte salve le norme di cui all'[art. 73](#) della direttiva 2006/112/CE, la base imponibile è pari al corrispettivo versato per il buono o, qualora non lo si conosca, dal suo valore facciale.

Gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2018, sono tenuti ad adottare norme, regolamenti e disposizioni amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva. Le nuove previsioni si applicheranno a partire dal **1° gennaio 2019**.

Al più tardi entro il 31 dicembre 2022, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle nuove norme, da redigersi in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri.